

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 190 del 20/11/2013 - rif. PREC 189/13/L

Parere di Precontenzioso n. 190 del 20/11/2013 - rif. PREC 189/13/L d.lgs 163/06 Articoli 43 - Codici 43.1

Attestazione SOA e certificazione di qualità aziendale - scadenza in corso di gara - esclusione- È legittima l'ammissione alla gara di un'impresa che abbia in corso la procedura di rinnovo della certificazione di qualità già al momento della sottoscrizione dell'offerta (cfr. AVCP parere 10 aprile 2013 n. 45; Id., parere 4 aprile 2012 n. 55). Qualora l'impresa sia in possesso della certificazione di qualità al momento della sua partecipazione alla gara, e abbia, altresì, chiesto il rinnovo della stessa prima della sua scadenza, rinnovo poi accordato, il tempo intercorso medio tempore non può essere addebitato all'interessata (cfr. Tar Campania, 11 gennaio 2008, n. 144).

Parere di Precontenzioso n. 190 del 20/11/2013 - rif. PREC 189/13/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.3

E' legittima l'ammissione alla gara di un'impresa solo se la stessa abbia avanzato richiesta di verifica triennale della attestazione SOA nei novanta giorni precedenti la data di scadenza di validità triennale dell'attestazione originaria. Con riferimento alla possibilità di partecipare alle gare di appalto nelle more della verifica triennale dell'attestato SOA, è imprescindibile solo che l'istanza di verifica sia stata presentata nei termini di legge, ma non il fatto che tale verifica si sia conclusa. Infatti, non vi sarebbe ragione di penalizzare l'impresa che pure abbia adempiuto all'onere di provvedere alla presentazione in termini della domanda di verifica. Diversamente ragionando, l'impresa verrebbe esclusa pur in mancanza di un esito negativo della verifica, in contrasto con il principio del favor participationis. Occorre distinguere tra l'ipotesi in cui il concorrente abbia richiesto tempestivamente la verifica triennale e quella in cui la richiesta di verifica triennale non sia stata tempestiva: "Nel caso in cui la richiesta venga formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, viene meno la possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica, con la conseguenza che, ai sensi del comma 7, dell'art. 77 del Regolamento, la verifica positiva opererà ex nunc mentre nelle more, in forza del comma 1, scatterà il divieto di partecipazione" (Cons. Stato, Ad . Plenaria, 18 luglio 2012, n. 27).